

Il principio della Cassazione (sent. 3347/2017) applicabile alla definizione agevolata

# Liti aperte per chi rateizza

## La richiesta di rottamazione non vale come acquiescenza

Pagina a cura  
di STEFANO LOCONTE  
E DARIA PASTORIZIA

La sottoscrizione dell'istanza di rateazione delle cartelle esattoriali implica l'impegno del richiedente al pagamento del quantum contenuto nel piano di dilazione concordato con Equitalia ma non vale come acquiescenza in quanto non preclude ogni contestazione in ordine all'an debeat, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. È questo quanto emerge dall'analisi del principio di diritto enunciato dalla Suprema corte di cassazione nella sentenza dell'8 febbraio 2017, n. 3347.

In forza di tale principio, la domanda di rateizzazione presentata dal ricorrente non costituisce automatico riconoscimento della pretesa. Affinché si verifichi una forma di acquiescenza, infatti, secondo i giudici di legittimità, devono concorrere i seguenti requisiti, indispensabili per la configurazione di una rinuncia, ovvero che (I) la controversia tra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; (II) la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.

Ciò posto, in assenza di tutte le suddette condizioni idonee a configurare un'ipotesi di acquiescenza, il contribuente che con la presentazione dell'istanza di rateazione inviata all'Agente della riscossione si sia impegnato a pagare l'imposta secondo il piano stabilito, conserva intatto l'interesse alla decisione del giudizio già proposto contro l'atto impositivo o della riscossione.

In senso conforme, prima della Suprema corte si era già espressa la Commissione tributaria regionale della Sicilia che, con la sentenza 17 febbraio 2016 n. 652, aveva affermato che «la sottoscrizione dell'istanza di rateazione del pagamento di un'imposta (...) non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l'impegno di pagare l'imposta secondo la rateizzazione stabilita».

In altri termini, la sottoscrizione del piano di rateazione, ove non contenga l'esplicito riconoscimento del debito, ha l'unico effetto di impegnare il richiedente al pagamento dell'imposta in conformità di quanto stabilito nel piano di dilazione predisposto dall'Agente della riscossione. D'altronde il

### La sentenza della Cassazione n. 3347/2017

|                         |  |
|-------------------------|--|
| La questione esaminata  | La questione verteva intorno all'impugnazione di una cartella esattoriale, per tardività della notifica della stessa; in particolare, Equitalia eccepeva la nullità della sentenza per mancata pronuncia sull'eccezione pregiudiziale di acquiescenza, per aver il contribuente chiesto ed ottenuto, prima della promozione del ricorso, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi portati nella cartella   |
| Il principio di diritto | Costituisce principio generale del diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, implicito o esplicito, fatto dal contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo contenuto in atti della procedura di accertamento e riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione, o altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeat, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario |

contribuente potrebbe essere indotto a presentare domanda di rateazione al sol fine di evitare l'attivazione di procedure cautelari o esecutive da parte di Equitalia.

Ebbene, la ratio di tale principio appare applicabile anche all'istanza di adesione alla «rottamazione» delle cartelle di pagamento che il ricorrente abbia presentato a Equitalia entro il 21 aprile scorso ai sensi del 193/2016. La Cassazione, nella sentenza n. 3347, infatti, non parla esclusivamente di domande di rateizzazione ma di tutte quelle ipotesi in cui il richiedente abbia manifestato un impegno al pagamento di un tributo contenuto in atti della procedura di accertamento e riscossione. Pertanto, anche in caso di domanda di accesso alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, non potrà configurarsi alcuna forma di acquiescenza da parte del richiedente in me-

### I principi

Il pagamento parziale del debito, quando non sia accompagnato dall'espressa precisazione della sua effettuazione «a titolo di acconto», non deve intendersi come riconoscimento del debito (Cass., ordinanza n. 7820/2017). Al contrario, i pagamenti parziali quietanzati «in conto tributi» e le istanze di rateizzazione contenenti l'esplicito riconoscimento del debito indicano l'acquiescenza del contribuente alla pretesa erariale (Cass. ordinanza n. 5/ 2016).

del debito possa o meno essere considerato un atto di riconoscimento dello stesso, idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.

Occorre preliminarmente ricordare che l'istituto della prescrizione è disciplinato dall'art.

titolare del diritto soggettivo, protratta nel tempo, produce quindi l'effetto di estinguere il diritto, così che il soggetto passivo non sia esposto in definitivamente alla volontà del soggetto attivo.

I diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni (c.d. termine ordinario di prescrizione), fatti «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente» e, si potrebbe aggiungere, in conformità alla sentenza n. 23397/16 delle Ss.uu. della Suprema corte in tema di prescrizione quinquennale. Per evitare che il suo diritto si estingua, il titolare del diritto ha l'interesse preminente a provocare l'interruzione della prescrizione, la quale si verifica allorché: 1) sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale; 2) il titolare abbia costituito in mora il debitore, cioè abbia fatto richiesta o intimazione scritta di adempiere al debitore ai sensi dell'art. 1219 del codice civile; 3) sia stato effettuato un riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato. Al verificarsi di tali ipotesi inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione pari a quello previsto dalla legge per

la medesima tipologia.

Ebbene, la Suprema corte, con la sentenza 23 febbraio 2010 n. 4324, ha anzitutto precisato che l'atto di riconoscimento del debito di cui all'art. 1988 cod. civ., affinché possa produrre effetto interruttivo della prescrizione a norma dell'art. 2944 del cod. civ., non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Se è dunque vero che a norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, la Suprema corte con la sentenza 21 novembre 2010, n. 23822 ha precisato che tale riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca e incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso. Ciò posto, con la recente ordinanza n. 7820 del 27 marzo 2017, la Suprema corte, permettendo che il riconoscimento del diritto, idoneo a interrompere il corso della prescrizione, può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, ha chiarito che il pagamento parziale del debito tributario, laddove esso non sia accompagnato dall'espressa precisazione della sua effettuazione «a titolo di acconto», non può valere come riconoscimento del debito complessivo e, pertanto, non produce effetti interruttivi a norma dell'art. 2944 del cod. civ., rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (nello stesso senso, Cass., sent. n. 14927/2010 e ordinanza n. 24555/2010).

Nella diversa ipotesi in cui, invece, i pagamenti parziali fossero stati quietanzati «in conto tributi» e la relativa istanza di rateizzazione contenesse l'esplicito riconoscimento del debito denunciato, la condotta del contribuente risulta univoca e incompatibile con la volontà di negare la pretesa tributaria complessiva. Per l'effetto, come chiarito dalla Suprema corte con l'ordinanza 4 gennaio 2016, n. 5, in questo caso il pagamento parziale del debito si considera riconoscimento dello stesso ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.

© Riproduzione riservata



rito all'an debeat.

La giurisprudenza si è però anche interrogata di verificare se il pagamento parziale

2934 e ss. del codice civile, che lo considera come perdita del diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determi-